

**ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N.  
85/384/CEE N. 85/614 CEE E N. 86/17/CEE IN  
MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI  
DIPLOMI, DELLE CERTIFICAZIONI ED ALTRI  
TITOLI NEL SETTORE  
DELL'ARCHITETTURA.  
(Decreto Legge 27 gennaio 1992, n. 129)**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384 CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, n. 85/614 CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e n. 86/17 CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991:

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991:

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Titolo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1. - Oggetto e scopi del decreto**

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a cittadini comunitari dagli Stati membri delle Comunità europee per l'esercizio di attività nel settore dell'architettura e detta disposizioni per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nello stesso settore.

2. Restano in vigore le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività di cui al comma 1 da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 2. - Condizioni del riconoscimento**

1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:

a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;

b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'università o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'università o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.

2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:

a) la capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;

c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) la capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) la capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

l) una capacità tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondono alle esigenze degli utenti; nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

### **Art. 3. - Effetti del riconoscimento**

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

### **Art. 4. - Competenze e procedimento**

1. L'interessato deve presentare al Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica domanda di riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiara soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un tale attestato, dovrà in sua vece essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro di origine o di provenienza, dovrà essere presentato un attestato che faccia fede dell'avere l'interessato reso una dichiarazione giurata o - negli Stati in cui tale giuramento non esista - una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati dovrà altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia della dichiarazione di fallimento o, se sia decorso un termine più breve, che in confronto dell'interessato si stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza.

3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari

italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e ne trasmette copia al Consiglio dell'Ordine degli architetti competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma dell'autenticità dei diplomi, di certificati e degli altri titoli alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica richiede sul riconoscimento i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti che debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il procedimento deve essere definito, con l'adozione del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti necessari. Il termine è sospeso dalla richiesta rivolta alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma 5 e il procedimento è ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.

8. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il decreto è altresì trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli architetti territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5 o per l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 9.

## **Titolo II**

### **Disposizioni relative al diritto di stabilimento.**

#### **Art. 5. - Ammissione alla professione di architetto**

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;

b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;

c) hanno residenza o domicilio in Italia.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b).

3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.

#### **Art. 6. - Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura**

1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5 i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione di una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.

#### **Art. 7. - Iscrizione in albi di altri Stati membri**

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.

#### **Art. 8 - Esercizio d'attività professionale in forma dipendente**

1. Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che intendono svolgere l'attività professionale di architetto in qualità di lavoratore dipendente.

### **Titolo III**

#### **Disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi**

#### **Art. 9. - Ammissione alla prestazione di servizi**

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità e senza stabilimento in Italia della sede principale o secondaria d'uno studio professionale, i

cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

a) sono in possesso di un titolo riconosciuto o si trovano nella situazione prevista dall'art. 6;

b) esercitano legalmente l'attività nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. Se la prestazione di servizi comporta la realizzazione d'un progetto nel territorio italiano, l'interessato fa al Consiglio dell'Ordine degli architetti nella cui circoscrizione ha luogo la prestazione di servizi, una dichiarazione preliminare relativa a tali prestazioni.

3. La prestazione di servizi comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, con oneri a carico degli ordini.

4. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee iscritti nel registro si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.

### **Titolo IV**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 10. - Servizi di informazione**

1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art. 11. - Riconoscimento di titoli in via transitoria**

1. Sono in via transitoria riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

c) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, da cui risulti che il titolare é stato autorizzato, alla data suddetta a fare uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative.

**Art. 12. - Regolamento**

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992.

COSSIGA